



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 2032

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI DUE MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. MICHELE CARBONE

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 come successivamente modificato e integrato (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 10974 del 28 ottobre 1997 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Michele Carbone, nato a Bollate (MI), il 2 giugno 1965;

VISTA la nota del 22 dicembre 2020 (prot. n. 63785 di pari data), con la quale IW Bank S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Michele Carbone, consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 15 marzo 2021 e dell'8 aprile 2021 (rispettivamente prot. 19996 del 16 marzo 2021 e n. 26588 del 9 aprile 2021) con le quali il predetto Intermediario ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTE le note del 12, 21 e 23 novembre 2021 (rispettivamente prot. n. 75570 del 12 novembre 2021, prot. n. 77557 del 22 novembre 2021 e prot. n. 78169 del 24 novembre 2021) con cui anche, Banca Popolare di Sondrio S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca Euromobiliare S.p.A. hanno trasmesso informazioni e documenti relativi all'operato del Sig. Michele Carbone;

VISTE le ulteriori evidenze documentali acquisite dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 3 novembre 2021;

VISTA la nota del 28 marzo 2022 (prot. n. 21454/22), notificata al consulente in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Michele Carbone, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, tra l'altro, l'inosservanza degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, (già art. 107, comma 1, del previgente Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) in particolare per aver prospettato ai clienti forme di investimento estranee all'offerta di prodotti dell'intermediario mandante;

RILEVATO che, con note del 26 aprile 2022 (prot. nn. 28464 e 28465 di pari data), è stata formulata, nell'interesse del Sig. Michele Carbone, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico ed è stato motivatamente chiesto il differimento del termine per il deposito di memorie difensive e documenti;

VISTE le note del 2 maggio 2022 (prot. nn. 29688 e 29701 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alle istanze, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato e concesso una proroga del termine per il deposito di memorie difensive e documenti;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 27 maggio 2022 (prot. n. 35642 di pari data) nell'interesse del Sig. Michele Carbone;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 21 settembre 2022 – trasmessa in pari data anche al consulente (prot. n. 59697/22) – con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertata la violazione sopra menzionata contestata al Sig. Michele Carbone e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Michele Carbone, con nota del 19 ottobre 2022 (prot. n. 65972 di pari data) in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Michele Carbone la sopracitata violazione del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 1 del previgente regolamento) l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- con riguardo alla violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1 del previgente regolamento), consistente nell'inosservanza dei canoni di diligenza, correttezza e trasparenza per aver prospettato alla clientela forme di investimento estranee all'offerta di prodotti dell'intermediario mandante, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità, che nella fattispecie risulta significativa;
- con riguardo alla complessiva gravità dell'illecito accertato, si deve tener conto delle seguenti circostanze:
 - le somme destinate dalla clientela verso forme di investimento estranee rispetto ai prodotti dell'Intermediario presentano un considerevole valore patrimoniale;
 - in alcuni casi, l'attività propositiva del Sig. Michele Carbone risulta essere caratterizzata dalla sussistenza di un confliggente interesse personale;
 - con riguardo all'attività professionale complessivamente svolta dal consulente, non risultano precedenti sanzionatori a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, la violazione in esame risulta compiuta deliberatamente dal Sig. Michele Carbone;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Michele Carbone, nato a Bollate (MI), il 2 giugno 1965, è sospeso per un periodo di due mesi dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata ai soggetti interessati e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Mauro Maria Marino